

*SITEB*  
*STRADE ITALIANE E BITUMI*

**REGOLAMENTO INTERNO**

*(Proposta per Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2018)*

**ART.1** Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria, stabilisce le modalità di funzionamento pratico del SITEB, per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dallo Statuto.

**ART.2** Il presente Regolamento ha validità fino all'eventuale introduzione di modifiche nello Statuto. In tal caso deve essere obbligatoriamente rivisto ed aggiornato.

E' comunque, emendabile in ogni momento da parte dell'Assemblea, secondo la procedura prevista per la sua approvazione.

**CAPITOLO II**  
Soci e quote associative

**ART.3** Le domande di adesione al SITEB vengono effettuate mediante richiesta scritta o mediante compilazione dell'apposito modulo. Le domande di adesione pervenute, verranno presentate in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo.

L'inserimento degli associati nelle categorie previste dagli Artt. 5, 6, 7 dello Statuto viene deliberato dal Consiglio Direttivo, dopo una compiuta analisi e verifica dei requisiti e delle indicazioni presentate dal richiedente, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Ad oggi le categorie costituite sono:

- a) produttori e rivenditori di leganti bituminosi;
- b) produttori di inerti e produttori e/o applicatori di conglomerati bituminosi;
- c) fornitori di servizi e controlli di qualità;
- d) produttori di membrane bituminose;
- e) costruttori e rivenditori di macchine ed impianti per asfalti, bitumi e loro derivati;
- f) produttori e rivenditori di polimeri e prodotti speciali per materiali asfaltici;
- g) produttori e applicatori di emulsioni bituminose e prodotti a freddo.

**ART.4** Le quote associative sono differenziate in base al fatturato dell'azienda secondo il seguente schema per scaglioni:

quota minima	€ 2.000,00 per fatturato fino a	€ 7.750.000,00
quota intermedia	€ 3.300,00 per fatturato specifico compreso tra	€ 7.750.000,00 e € 36.000.000,00
quota massima	€ 4.700,00 per fatturato superiore a	€36.000.000,00

### CAPITOLO III Consiglio Direttivo

*ART.5* In sede di prima costituzione dell'Associazione, l'Assemblea procederà a deliberare la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli direttamente tra i titolari o legali rappresentanti o funzionari di ciascuna categoria di associati effettivi, categoria che dovrà essere costituita da almeno 5 (cinque) associati.

*ART.6* Successivamente, approssimandosi la scadenza del mandato triennale, il Consiglio Direttivo in carica procederà alla nomina di una Commissione Elettorale composta da tre membri, che raccoglierà tutte le candidature volontarie e compilerà una lista unica provvisoria da presentare con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea che dovrà deliberare sulla nuova composizione del Consiglio Direttivo.

Ulteriori candidature, in aggiunta od in sostituzione, potranno essere presentate anche nello stesso giorno fissato per la riunione assembleare ma la loro ammissibilità sarà subordinata alla decisione insindacabile dell'Assemblea.

*ART.7* Una volta dichiarata validamente costituita l'Assemblea, ciascuna categoria di associati si riunirà brevemente per procedere alla designazione del proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, compilando un apposito verbale da consegnare al Presidente dell'Associazione che provvederà immediatamente a sottoporre all'Assemblea, per la ratifica, i nominativi dei designati. Tale Consigliere prenderà il nome di "Rappresentante di Categoria" e non potrà mai concorrere alla carica di Presidente o Vice-Presidente dell'Associazione.

*ART.8* Successivamente si procederà alla nomina degli ulteriori membri del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato riceverà una scheda sulla quale potrà indicare al massimo due preferenze.

Qualora un associato sia portatore di deleghe scritte da parte di altri associati, allo stesso non potranno essere consegnate schede in numero superiore a tre oltre alla sua.

I candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti; in caso di parità prevarrà il candidato appartenente all'azienda di più vecchia iscrizione al SITEB.

*ART.9* I Consiglieri designati dalle categorie (Rappresentanti di Categoria) devono farsi portavoce, in seno al Comitato Direttivo, delle istanze delle categorie medesime e devono, presentare, almeno una volta all'anno, una relazione su attività, esigenze ed evoluzione delle categorie rappresentate.

Ogni Consigliere designato dalla categoria, durante il suo mandato, ha facoltà di far convocare, ma per il tramite obbligatorio della segreteria dell'Associazione, apposite riunioni tra gli associati di quella categoria. Alle predette riunioni, quand'anche convocate presso la sede o gli uffici di un associato, deve comunque partecipare il Direttore dell'Associazione, debitamente e preventivamente informato della convocazione o un suo delegato.

I Rappresentanti di Categoria, debitamente informati, intervengono in relazione anche al mancato pagamento della quota associativa degli iscritti alla categoria medesima.

*ART.10* Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà fattivamente impegnarsi nello sviluppo e nella promozione dell'Associazione favorendo i contatti e le occasioni di divulgazione.

*ART.11* Nel caso di dimissioni di un Consigliere, il sostituto che verrà chiamato per cooptazione:

- a) sarà individuato nel primo dei non eletti risultante dalla lista delle candidature volontarie, qualora si tratti di un Consigliere eletto dalla predetta lista;
- b) sarà individuato in un nuovo Rappresentante indicato dalla stessa categoria che aveva espresso il Consigliere dimissionario, qualora si tratti di un Consigliere designato dalla categoria. In questo caso, l'azienda di appartenenza del Consigliere dimissionario, potrà comunque avanzare la proposta di una propria ulteriore candidatura nell'ambito aziendale.

Analoga procedura sarà adottata qualora un Consigliere venga dichiarato decaduto

- o perché assente ingiustificato per tre volte, nel corso di un anno solare, dalle riunioni del Consiglio Direttivo,
- o perché non più dipendente, a qualsiasi titolo, di un associato.

*ART.12* Qualora un associato abbia a notificare il proprio recesso dall'Associazione, il Consigliere che lo rappresenta si considererà decaduto a far tempo dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso ed il sostituto per cooptazione verrà scelto all'interno della lista delle candidature volontarie.

#### CAPITOLO IV Presidente e Vice-Presidente

*ART.13* Per la natura intersettoriale del SITEB, il Presidente deve agire in maniera "super partes".

Il Presidente dell'Associazione viene eletto:

- In seno al Consiglio Direttivo per scrutinio segreto a maggioranza dei componenti scegliendo la candidatura esclusivamente tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea;
- In via straordinaria per acclamazione e solo in questo caso potrà non appartenere ad alcuna delle aziende associate al SITEB.

*ART.14* Il Vice-Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo o in base all'attribuzione dei voti espressi nell'Assemblea elettiva o in base alle proposte formulate nell'ambito del Consiglio stesso.

## CAPITOLO V Direttore e Tesoriere

*ART.15* Al Direttore spetta la responsabilità della gestione della segreteria e dell'ufficio e, oltre a quanto indicato all'Art. 22 dello Statuto dovrà:

- svolgere funzioni di segretario del Consiglio Direttivo durante le riunioni;
- assistere il Presidente nei rapporti con Ministeri, Amministrazioni Pubbliche, Enti, Associazioni etc;
- assicurare un efficace collegamento con gli associati e con gli altri Organi dell'Associazione, fornendo appropriato supporto, in particolare per:
- attività e riunioni del Consiglio Direttivo, delle Categorie, del Comitato Tecnico, delle Commissioni e/o dei Gruppi di lavoro;
- iniziative di volta in volta assunte, come l'organizzazione e la partecipazione a convegni, seminari, ecc.;
- iniziative promozionali generiche dell'Associazione;
- redazione del notiziario informativo per gli associati, mirato all'informazione tempestiva su quanto avviene nel settore;
- redazione di lettere circolari agli associati.

Al Direttore, salvo diversa esplicita decisione, spetta il coordinamento delle attività di supporto e sostegno all'Associazione realizzate mediante il contributo di società esterne.

### Il Tesoriere

*ART.16* Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, scelto, sia tra i soci che proveniente al di fuori dell'Associazione, tra coloro che hanno esperienza in materia e preferibilmente competenze contabili gestionali e finanziarie.

Saranno di competenza del Tesoriere:

- la gestione economico finanziaria dell'Associazione
- la redazione del Bilancio di gestione e di quello previsionale

La carica di Tesoriere può essere ricoperta o dal Presidente o dal Direttore dell'Associazione

## CAPITOLO VI Comitato Tecnico

*ART.17* Ai fini funzionali, il Comitato Tecnico può articolarsi in Commissioni e Gruppi di Lavoro ai quali affidare lo svolgimento di compiti predeterminati e ben definiti come ad esempio: i problemi della salute e sicurezza, le innovazioni tecnologiche, i contatti con le Amministrazioni, ecc.

## Coordinatore del Comitato Tecnico

*ART.18* In base all'Art. 18 dello Statuto, il Coordinatore del Comitato Tecnico viene nominato dal Consiglio Direttivo. La sua nomina dovrà ricevere il consenso della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore del Comitato tecnico, su mandato del Consiglio Direttivo, è inoltre responsabile per:

- il funzionamento di Commissioni e Gruppi di lavoro;
- i rapporti tecnici con Ministeri, Amministrazioni pubbliche, Enti, Associazioni etc.;
- le iniziative promozionali tecniche;
- le comunicazioni tecniche interne ed esterne.

In merito alla propria attività il Coordinatore del Comitato tecnico relazionerà regolarmente al Consiglio Direttivo.

*ART.19* Il mandato conferito al Comitato Tecnico ed al Coordinatore scadrà automaticamente allo scadere del mandato triennale del Consiglio Direttivo; potrà, tuttavia, essere riconfermato dal nuovo Consiglio Direttivo.

## Commissioni e Gruppi di Lavoro

*ART.20* Le Commissioni e i Gruppi di Lavoro, potranno costituirsi in qualsiasi momento previa delibera del Consiglio Direttivo che avrà valutato le proposte avanzate dai singoli Consiglieri.

In genere le Commissioni sono aggregazioni permanenti su temi e argomenti di grande interesse per l'Associazione (es. Commissione Ambiente, Commissione Salute e Sicurezza, ecc.). I Gruppi di lavoro hanno invece carattere temporaneo e durano fino al raggiungimento dell'obiettivo per il quale sono stati costituiti.

Commissioni e Gruppi di Lavoro possono essere costituite anche indipendentemente dalla costituzione o esistenza del Comitato Tecnico.

L'attività delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro si concluderà sempre allo scadere del mandato triennale del Consiglio Direttivo, salvo che la loro permanenza e/o composizione vengano riconfermate dal nuovo Consiglio Direttivo.

Il numero massimo di partecipanti ad una Commissione è fissato in 5 (cinque) unità e potranno anche essere scelti al di fuori dell'ambito associativo.

Il numero massimo di partecipanti ad un Gruppo di Lavoro è fissato in 10 (dieci) unità prevalentemente scelti all'interno della compagine associativa. Considerata la peculiarità dei compiti da svolgere, la preferenza verrà accordata ad esperti prettamente tecnici del settore.

Eventuali altri partecipanti potranno essere ammessi solo in qualità di ospiti previo parere favorevole del Coordinatore o Responsabile della Commissione o del Gruppo di Lavoro.

Ogni azienda associata potrà designare al massimo un solo esperto in Commissione o nel Gruppo di Lavoro.

Le Commissioni e i Gruppi di Lavoro, dovranno periodicamente presentare al Consiglio Direttivo, tramite il Comitato Tecnico, se costituito, opportune relazioni sullo stato di avanzamento dei compiti assegnati. Al termine della loro attività, dovranno produrre un documento conclusivo da sottoporre al Consiglio Direttivo al quale spetterà l'approvazione finale e la decisione sulla sua eventuale divulgazione.

Le Commissioni e i Gruppi di Lavoro, nel corso della prima riunione che sarà convocata tramite la segreteria dell'Associazione, designeranno al loro interno il Responsabile o Coordinatore responsabile, al quale sarà affidato il compito di impostare ed organizzare lo sviluppo dell'attività secondo criteri di collegialità e secondo un preciso piano di avanzamento.

Il Coordinatore responsabile, della Commissione o del Gruppo di Lavoro, potrà essere sostituito in caso di dimissioni o su richiesta specifica di più del 50% dei componenti della Commissione o del Gruppo di Lavoro.

L'incarico di Coordinatore responsabile della Commissione e del Gruppo di lavoro, così come l'appartenenza di ogni componente alla Commissione o al Gruppo di Lavoro, scadrà in ogni caso allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo, salvo riconferma da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

I partecipanti alle Commissioni e ai Gruppi di Lavoro, hanno l'obbligo reciproco di mettere a disposizione e di scambiarsi tutta la documentazione in proprio possesso, rispettando nel contempo le scadenze previste dal loro Coordinatore responsabile.

Agli stessi è, invece, fatto tassativo divieto di divulgare all'esterno il materiale riservato e/o le bozze di lavoro senza preventiva autorizzazione scritta del rispettivo Coordinatore o responsabile.

In caso di mancata osservanza di quanto sopra, le infrazioni accertate verranno denunciate al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni.

Tutti i lavori delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro, saranno svolti su base volontaria e senza rimborsi di alcun genere; un'eventuale compenso potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo solo per il loro Coordinatore responsabile.